



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

INNOVAZIONE E DIRITTO

QUARTERLY REVIEW OF TAX AND ECONOMIC LAW

2

2018

PARTE SECONDA

Inapplicabilità dell'imposta proporzionale sui trasferimenti al *trust* (Nota a Cass. civ., Sez. V, Sent. n.975 del 17 gennaio 2018)

di Adriana Salvati

Ricercatore di Diritto tributario

Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

ABSTRACT

The work examines the tax law of the deeds of transfer of assets to the trust based on the jurisprudential and doctrinal guidelines and the reasons for the application of taxes with a fixed rate, attributing importance to the notion of transfer related to the concept of ownership.

SINTESI

Il lavoro esamina il regime fiscale degli atti di trasferimento di beni al trust alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali e le ragioni dell'applicazione delle imposte in misura fissa, attribuendo rilevanza alla nozione di trasferimento rapportata al concetto di ownership.

SOMMARIO: 1. La pronuncia in esame – 2. Le aporie ricostruttive e la connessa *querelle* in tema di imposta sulle successioni e donazioni – 3. La valorizzazione della nozione di trasferimento rapportata al *trust* e ai dati strutturali dell'istituto

1. La questione in esame

La pronuncia della Cassazione in esame torna ad affrontare la questione dell'applicabilità delle imposte di registro, ipotecarie e catastali agli atti di trasferimento di beni immobili al *trust*.

Nel caso di specie, il ricorso, proposto dal *trustee* e dal guardiano del *trust*, aveva ad oggetto l'accertamento relativo all'atto di trasferimento degli immobili stipulato dal *settlor* in esecuzione dello scopo del *trust* e dell'obbligo istituito in capo al *trustee* di custodirne i relativi beni e, quindi, il regime di tassazione di tale atto e l'eventuale assoggettamento dello stesso all'imposta proporzionale ovvero all'imposta in misura fissa. La Corte afferma il principio per cui a tale fattispecie negoziale, in cui si realizza un passaggio di beni o diritti (*trust fund*), dal disponente (*settlor*) ad un "amministratore" (*trustee*), al fine di gestirli nell'interesse di uno o più beneficiari (*beneficiaries*) e del perseguimento della finalità istitutiva del *trust*,

è applicabile l'art. 11 della tariffa e tanto in ragione delle caratteristiche essenziali dell'istituto e quindi: a) della previsione, in capo al *trustee*, di un "obbligo di restituzione in un tempo prefissato" della dotazione patrimoniale, costituita dai beni immobili, in grado di manifestare la natura interinale degli effetti traslativi; b) dell'effetto di segregazione degli stessi beni per la realizzazione della predetta finalità; c) del carattere propriamente fiduciario dei compiti assunti dall'amministratore, in conformità alla volontà espressa dal disponente.

La transitorietà del trasferimento indefettibilmente caratterizza lo schema negoziale del *trust* sicché l'atto non si può considerare immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell'imposta di registro, mentre nel caso di specie manca l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. Il trasferimento dei beni al *trustee* avviene, infatti, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il *trustee*, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del *trust*, per cui l'intestazione dei beni al *trustee* deve ritenersi, fino allo scioglimento del *trust*, solo momentanea.

In tale assetto negoziale, sarebbe una forzatura anticipare l'imposizione fiscale al trasferimento verso il *trustee*, dovendo viceversa farsi riferimento al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari, perché è in quel momento che il trasferimento dei beni medesimi, indice della capacità contributiva, diviene effettivo e definitivo.

Non può sostenersi quindi che il passaggio di proprietà dei beni o diritti dal settlor al *trustee* configuri un vero e proprio atto dispositivo a contenuto patrimoniale. Secondo il ragionamento della Corte, l'art. 9 della tariffa, parte prima, rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché però onerose e aventi un contenuto patrimoniale, atteso che l'art. 43, comma 1, TUR fissa la base imponibile dell'imposta, per le "*prestazioni a contenuto patrimoniale*", nell'ammontare "*dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del*

contratto". Tale disposizione, nel contesto delle disposizioni del Testo Unico, si riferisce alla prestazione "a contenuto patrimoniale" intesa come prestazione onerosa.¹

Ne consegue che il trasferimento dei beni in trust, non avendo natura onerosa, non può ritenersi operazione di carattere patrimoniale, come tale assoggettabile, sin da subito, ad imposta, nella misura proporzionale del 3% ex art. 9 della tariffa allegata al DPR n.131 del 1986.

Lo stesso principio è applicabile anche alle imposte ipotecarie e catastali, giacché l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa.²

La pronuncia in esame sembra quindi chiarire la *vexata quaestio* dell'applicabilità delle imposte sui trasferimenti in misura proporzionale ai *trusts*, escludendola in base agli elementi strutturali dell'istituto che non consentono di ravvisare un trasferimento imponibile nell'atto di disposizione dei beni al *trust*.

La valorizzazione di questi dati e degli effetti sottesi ai trasferimenti fornisce un tassello ulteriore al quadro giurisprudenziale nel tempo delineatosi anche con riferimento alle questioni in tema di applicabilità o meno dell'imposta sulle successioni e donazioni, consentendo l'elaborazione di principi di portata generale.

2. Le aporie ricostruttive e la connessa *querelle* in tema di imposta sulle successioni e donazioni

I principi affermati dalla sentenza in commento con riguardo alle imposte di registro, ipotecarie e catastali consentono alcune riflessioni anche in merito all'applicabilità ai trasferimenti di beni in *trust* dell'imposta sulle successioni e donazioni.

La sentenza, sul punto, afferma chiaramente che la fattispecie in esame *ratione*

¹ La Corte richiama a tal proposito il precedente di Cass., sez. V, 18 dicembre 2015, sentenza n.25478.

² Cfr. D.Lgs. n.347 del 1990, art. 1 e art. 4 dell'allegata tariffa quanto all'ipotecaria; cfr. art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., quanto alla catastale.

temporis non è disciplinata dal D.I. n.262 del 2006, art. 2, commi 47 e 49, convertito con modificazioni dalla L. n.286 del 2006, che reintroducendo l'imposta sulle donazioni e successioni assoggetta all'imposta anche la costituzione di vincoli di destinazione di beni. Con tale affermazione, la sentenza non prende in alcun modo posizione in merito alla *querelle* relativa all'applicabilità dell'imposta al *trust*, ma i principi enunciati in tema di definitività del trasferimento dei beni al *trust* possono costituire un utile parametro interpretativo per orientarsi.

Come noto, l'amministrazione, a seguito dell'emanazione del D.I. n.262/2006, ha ritenuto che gli atti di istituzione di *trust* con contestuale dotazione patrimoniale (c.d. atto dispositivo) siano soggetti a tale imposta in misura proporzionale, secondo le disposizioni dell'art. 2, commi da 47 a 49, D.I. n.262/2006, oltre che alle imposte ipotecarie e catastali, pure in misura proporzionale, secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 1, della tariffa allegata al T.U n.347/1990.³ L'imposta sulle successioni e donazioni, ad avviso dell'Agenzia, andrebbe applicata a tutti gli atti di costituzione di vincoli di destinazione, compreso il *trust*: tali atti assurgerebbero a fattispecie impositiva autonoma ben diversa per *ratio* da quella prevista per l'imposta sulle successioni e donazioni, ma avente in comune con questa soltanto i criteri di legge per determinare la base imponibile. In tale ottica, non avrebbe alcuna rilevanza la mancanza di *animus donandi*, essendo invece determinante solo il fatto oggettivo della costituzione di un vincolo di destinazione, in cui la capacità contributiva sarebbe rappresentata dall'utilità economica che viene (in un secondo momento) destinata ad altri per il tramite della costituzione del vincolo.

Il contenzioso, che ha fatto seguito alla suddetta interpretazione amministrativa, ha evidenziato diverse e variegate posizioni della giurisprudenza di merito, prima, e di legittimità, poi.

Le Commissioni tributarie hanno più volte sottolineato che l'istituto del *trust* non realizza il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e questo perché non è

³ Così, Circ. Ag. Entr., 22 gennaio 2008, n.3/E; Circolare n.48/E del 6 agosto 2007.

dubbia la mancanza di qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del *trustee*, che riceve la dotazione patrimoniale solo come un mezzo per la realizzazione del programma concordato. L'elemento fondante dell'attribuzione patrimoniale dal *settlor* al *trustee* è da ravvisarsi esclusivamente nella fiducia che sottende l'atto dispositivo in questione e, in tale assetto negoziale, il conferimento patrimoniale trova ragione nella capacità di amministrazione e gestione dei beni, fino all'estremo potere di disposizione del *trustee* in funzione del beneficio finale, sicché l'istituto sarebbe assimilabile ad un fondo patrimoniale che realizza la segregazione patrimoniale e non ad una donazione, con l'effetto di applicare le imposte sui trasferimenti in misura fissa e non proporzionale.⁴

La Cassazione sul tema ha palesato orientamenti contraddittori e, con i noti orientamenti del 2015,⁵ aveva affermato che, con l'art. 2, comma 47, D.L. n.262/2006, il legislatore tributario avrebbe istituito una "nuova" imposta, quella sulla costituzione dei vincoli di destinazione, distinta dall'imposta sulle successioni e donazioni, pur mutuandone la disciplina mediante rinvio, e specificamente deputata a tassare, in ragione dell'autonomo oggetto, ogni atto e negozio che sia produttivo di un "vincolo giuridico". In quest'ottica, l'imposta sarebbe nuova e

⁴ *Ex multis* cfr.: Commissione Tributaria Regionale di Milano, 17 marzo 2016, n.1560; Commissione Tributaria Regionale di Milano, 26 febbraio 2016, n.2845; Commissione Tributaria Provinciale di Milano, 18 febbraio 2016, n.1109; Commissione Tributaria Provinciale di Milano, 31 gennaio 2014, n.1002; Commissione Tributaria Provinciale di Milano, 17 dicembre 2013, n.1002/25/14; Commissione Tributaria Provinciale di Milano, 19 novembre 2013, n.1208/17/14; Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, 17 novembre 2015, n.728; Commissione Tributaria Provinciale di Torino, 30 novembre 2015, n.1879; Commissione Tributaria Provinciale di Torino, 28 aprile 2011, n.70; Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, 30 dicembre 2015, n.6880; Commissione Tributaria Provinciale di Latina, 8 gennaio 2013, n.10; Commissione Tributaria Provinciale di Latina, 7 marzo 2014, n.70; Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, 3 febbraio 2014, n.70; Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, 5 marzo 2013, n.102; Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, 7 marzo 2011, n.60; Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, 23 ottobre 2008, n.30; Commissione Tributaria Regionale di Firenze, 8 luglio 2011, n.77; Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, 22 aprile 2009, n.48; Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, 25 gennaio 2012, n.14; Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, 23 febbraio 2011, n.14; Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, 26 gennaio 2011, n.35; Commissione Tributaria Regionale di Venezia, 26 novembre 2013, n.90; Commissione Tributaria Regionale di Venezia, 18 maggio 2010, n.76; Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, 5 dicembre 2012, n.504 e 507; Commissione Tributaria Regionale di Genova, 16 aprile 2013, n.107; Commissione Tributaria Provinciale di Padova, 9 luglio 2013, n.252; Commissione Tributaria Regionale di Milano, 27 febbraio 2013, n.54; Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, 2 ottobre 2013, n.571.

⁵ Cass., sez. VI, ordinanze 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737 e 25 febbraio 2015, n.3886.

diversa dal tradizionale tributo sulle successioni e donazioni, perché l'oggetto consisterebbe nel valore dell'utilità della quale il disponente finisce con l'impoverirsi, per effetto della costituzione del vincolo, e non l'arricchimento conseguito da un soggetto, che tipicamente si verifica col trasferimento di un'utilità: la capacità contributiva sarebbe, dunque, identificabile nel depauperamento che il disponente subisce, e corrispondente all'utilità economica di cui egli si priva, con l'apposizione del vincolo destinatorio.

Tale tesi, oggetto di numerose e diversificate riflessioni critiche,⁶ è stata successivamente superata e la giurisprudenza di legittimità sembra chiaramente orientata nel senso dell'inapplicabilità di tale imposta agli atti di attribuzione del *trust fund*.⁷

Secondo la Corte, la costituzione del *trust* produce soltanto efficacia segregante sui beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il *trustee* non è proprietario, ma amministratore, e sia perché i beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta". La Cassazione, infatti, ha confutato apertamente la tesi sostenuta in precedenza dalla sesta sezione, affermando che *"anche a prescindere dalle gravi incertezze cui le due riassunte interpretazioni danno ingresso - per es. non è dalla legge individuato il soggetto passivo d'imposta ecc. - le stesse non appaiono divisibili"*.

Sarebbe infatti impossibile ravvisare il presupposto per l'applicazione

⁶ Cfr., tra i tanti contributi sul tema, STEVANATO, *La 'nuova' imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione*, in GT - Riv. giur. trib., n.5/2015, p. 407; ID., *Imposta sui vincoli di destinazione e giudice legislatore: errare è umano, perseverare diabolico*, in GT - Riv. giur. trib., 2016, p. 398 e ss.; BIZIOLI, *La creazione, irrazionalmente estensiva, di un tributo autonomo*, in Dial. trib., n.1/2015, p. 112 e ss.; CONTRINO, *Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione "creata" dalla Suprema Corte: osservazioni critiche*, in Rassegna tributaria 2016, p. 30 e ss.. Sul tema si veda anche BUCCICO, *Problematiche fiscali per l'imposizione indiretta dei trust*, in Diritto e pratica tributaria 2016, p. 2346 e ss..

⁷ Così Cass., Sez. V., 18 dicembre 2015, nn. 25478, 25479, 25480 e 26 ottobre 2016, n.21614. In dottrina si vedano, per tutti, STEVANATO, *Trust liberali e imposizione indiretta, uno sguardo al passato rivolto al futuro?*, in Corr. Trib., n.9/2016, p. 676 e ss.; ID., *Tassazione fissa per il trust autodichiarato - Imposte indirette - Il new deal della Suprema Corte sull'imposizione indiretta del trust: giù il sipario sull'imposta sui vincoli di destinazione?*, in GT - Riv. Giur. trib., 2017, p. 31 e ss.; TASSANI, *La Cassazione torna sull'imposta sui vincoli di destinazione*, in Trusts e attività fiduciarie, 2016, p. 341 e ss..

dell'imposta nell'atto di dotazione patrimoniale al trustee e tanto perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto l'atto stesso e che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua "segregazione" fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari. Per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni mancherebbe quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un effettivo trasferimento di beni e diritti".

Quest'ultima tesi appare maggiormente conforme alla *ratio* del dettato normativo e dei principi costituzionali⁸. In effetti, non trovava alcun riscontro nel dettato normativo la tesi dell'istituzione di una nuova e differente imposta gravante sui vincoli di destinazione, anzi lo stesso dato letterale depone in senso contrario, atteso che l'unica imposta prevista dal comma 47 dell'art. 2 D.L. n.262/2006 è l'imposta sulle successioni e donazioni e quest'ultimo sintagma regge sia i "trasferimenti di beni e diritti per causa di morte per donazione o a titolo gratuito"

⁸ Nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza di merito successiva: cfr. Commissione tributaria regionale del Lazio, sentenza 4 dicembre 2017, n.7053, e Commissione tributaria regionale di Milano, sentenza 27 ottobre 2017, n.4337, ove chiaramente si afferma: "Ritiene il Collegio, diversamente, di dover aderire alla più recente impostazione seguita dalla giurisprudenza della S.C. in materia, in quanto rispondente alla *ratio* dell'istituto del trust ed alla *ratio* sottesa alla normativa in tema di imposta sulle successioni e donazioni. La Cassazione, in particolare, ha affermato il principio secondo cui in tema d'imposta ipotecaria e catastale, l'istituzione di un "trust" c.d. "autodichiarato", con conferimento di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo, è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (Sez. 5, Sentenza n.21614 del 26/10/2016, Rv. 641558 – 01). Trattasi di pronuncia che, come correttamente esposto dalla difesa dell'appellante, trova applicazione anche nel caso in esame, in cui ci si trova in presenza di un trust non autodichiarato, in quanto il reale trasferimento si concretizza sempre con riferimento alla devoluzione dei beni dal fondo in trust ai beneficiari finali. Non v'è dubbio, infatti, che la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la "segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione", una "segregazione da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale". Ed invero la costituzione del trust - come è normale che avvenga per "i vincoli di destinazione" - produce soltanto efficacia "segregante" per i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta (artt. 2 e 11 Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985, recepita in L. 16 ottobre 1989, n.364)".

sia la “costituzione di vincoli di destinazione”. La lettera della norma include, infatti, nel medesimo ambito di applicazione i trasferimenti successori/donatori e la costituzione di vincoli di destinazione, senza lasciare spazio alcuna alla presunta istituzione di diverse imposte con diversi presupposti.

Inoltre, alla luce della struttura dell'imposta, non era sostenibile che la capacità contributiva colpita dal tributo finisse con il coincidere con il depauperamento del costituente il vincolo di destinazione, come se si trattasse di un'imposta che grava sull'impoverimento, invece che sull'arricchimento del donatario, senza la necessaria presenza di un indice di ricchezza.

Infine, la tesi sembrava anche ardita sotto il profilo del rispetto del principio di riserva di legge che non consente l'istituzione di una nuova imposta senza essere chiaramente diretta a tale fine e senza individuare con precisione gli elementi essenziali del tributo, il presupposto (il depauperamento mai citato dal legislatore), la base imponibile, i soggetti passivi e persino l'aliquota⁹. Ed invero la norma in questione, nel ripristinare l'imposta sulle successioni e donazioni, ne ha esteso l'applicazione alla costituzione di vincoli di destinazione, ma non ha previsto un adeguamento organico delle disposizioni che disciplinano l'applicazione dell'imposta per tenere conto della nuova fattispecie né ha incluso una elencazione di atti (di costituzione di vincoli di destinazione).

⁹ Non era chiaro nell'interpretazione della Corte come avrebbe dovuto calcolarsi l'utilità di cui il disponente si priva per quantificare l'imposta: la base imponibile del presunto tributo sui vincoli di destinazione, gravanti sull'utilità di cui il disponente si priva, potrebbe infatti non coincidere con il valore dei beni su cui è apposto il vincolo. Inoltre, per quel che concerne l'individuazione dei soggetti passivi, il *trustee* non fa parte dell'elenco individuato dalla norma, essendo figura estranea e del tutto diversa da quelle degli eredi, dei legatari, dei donatori e dei beneficiari di altre liberalità tra i vivi che l'art. 5 del D.Lgs. n.346/1990 annovera tra i soggetti passivi. L'individuazione della soggettività passiva al di fuori dei soggetti indicati dalla norma pone la tesi dell'assoggettamento dei trust a tale imposta in contrasto con il dato letterale. Il soggetto passivo è quindi diverso da chi pone in essere l'atto fiscalmente rilevante e l'aliquota d'imposta è differenziata in funzione del grado di parentela tra due “diversi” soggetti coinvolti, atteso che le aliquote sono tanto più basse quanto più vicine, per parentela, sono le sfere patrimoniali dei soggetti coinvolti. Se si includesse il *trustee* nei soggetti passivi, si finirebbe con rendere molto più gravosa la donazione ai familiari diretti effettuata a mezzo *trust* rispetto alla donazione diretta. Nel caso del *trust*, infatti, il *trustee* non potrebbe avere alcuna esenzione/aliquota agevolata, in mancanza di vincoli di parentela, pur essendo il trasferimento del bene diretto ad un soggetto cui invece spetterebbero per legge in ipotesi di donazione diretta. Cfr. CONTRINO, *Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione “creata” dalla Suprema Corte, cit.*, p. 30 e ss..

In ogni caso, sembra insuperabile l'argomento per cui il disposto normativo non cita in alcun modo il *trust* e la mancanza di riferimenti diretti all'istituto non consente di applicare l'imposta anche a quest'ultimo, atteso che il *trust* non appartiene genericamente al novero dei negozi costitutivi di vincoli di destinazione, costituendo invece una fattispecie autonoma, in cui la costituzione del vincolo di segregazione è solo una parte di un più ampio programma negoziale. Tanto è vero che il legislatore, per l'imposizione sui redditi, ha ricompreso in modo esplicito il *trust* nella categoria dei soggetti passivi di imposta.

L'esclusione del *trust* dall'ambito applicativo della norma, operata a livello esegetico dalla Cassazione più recente, risulta quindi armonica rispetto alla architettura complessiva dell'imposta e ai principi costituzionali.

3. La valorizzazione della nozione di trasferimento rapportata al trust e ai dati strutturali dell'istituto

Rispetto agli orientamenti emersi in tema di applicabilità ai *trust* dell'imposta sulle successioni e donazioni, la sentenza in esame apporta spunti di riflessione ulteriori che attengono alla stessa configurabilità del presupposto della sussistenza di un trasferimento per l'applicazione delle relative imposte.¹⁰

La lettura più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di imposta sulle successioni e donazioni in relazione al *trust* ha evidenziato soprattutto il contrasto tra le caratteristiche dell'istituto e la struttura specifica dell'imposta stessa, struttura in cui è chiaro che il fatto economico che il legislatore ha avuto di mira, e che costituisce la *ratio* del tributo nella sua unitarietà, è l'accrescimento patrimoniale ricevuto dal beneficiario del trasferimento (a qualunque titolo realizzato, purché gratuito) o del vincolo di destinazione.¹¹ In tale ottica, si

¹⁰ Sul tema si veda FEDELE, *Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte indirette*, in De Renzis Sonnino - Frasoni (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, Milano, 2008; FRASONI, *Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione*, in Corr. Trib., 2008, p. 645 e ss..

¹¹ Lo stesso art. 49 comma 2 D.l. 3 ottobre 2006, n.242, fa riferimento al "valore dei beni o diritti attribuiti" stabilendo poi aliquote differenziate a seconda del soggetto "a favore" del quale detti beni sono attribuiti. È chiaro, quindi, che la stessa norma di legge presuppone, perché si abbia l'imposizione fiscale, che intervenga un'attribuzione patrimoniale a favore di un determinato soggetto, dando luogo ad arricchimento a favore di quest'ultimo.

considera essenziale il dato per cui il tributo rimane un'imposta di stampo patrimoniale, prelevata in occasione del trasferimenti di beni e diritti sorretto da una causa (donazione) o quantomeno da un intento liberale: non ogni atto di trasferimento a titolo gratuito va sottoposto al tributo successorio, ma solo quello che determina un arricchimento del beneficiario dello stesso e non ogni costituzione di un vincolo di destinazione comporta l'applicazione dell'imposta, ma solo quella che determina un effettivo accrescimento della sfera patrimoniale di un soggetto diverso dal disponente. Diversamente, si finirebbe col tassare una fattispecie concreta priva di capacità contributiva e, dunque, nei confronti di un soggetto estraneo a ogni forma di arricchimento.

Nell'ottica della sentenza in commento, pronunciata in relazione all'applicabilità dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, nell'atto di dotazione dei beni al trust mancherebbe proprio un trasferimento tassabile.¹² Il trasferimento al *trustee* è di natura strumentale e non comporta alcuna capacità contributiva in capo al *trustee* medesimo in quanto lo stesso usa i beni in *trust* per le finalità impresse dai disponenti. I beni in *trust* non incrementano la consistenza del patrimonio personale del *trustee*, il quale ne consegue una proprietà finalizzata all'espletamento del compito che si è obbligato a svolgere.

E allora è proprio nel concetto di proprietà trasferita che è possibile individuare la chiave di volta per la definizione uniforme dell'applicabilità o meno delle imposte sui trasferimenti indipendentemente dal titolo oneroso o gratuito che caratterizza ciascuna, atteso che l'applicazione delle suddette imposte è condizionata da un

¹² Già con la sentenza n.25478 del 18 dicembre 2015, la Corte aveva chiaramente affermato che *"un siffatto trust non può essere assoggettato ad imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale al momento della sua istituzione perché allora non avviene quel trasferimento definitivo di ricchezza, rilevante quale indice rivelatore di capacità contributiva, che verrà in essere solo con l'attribuzione definitiva dei beni in trust al beneficiario"*. La Cassazione richiamava il proprio orientamento (sentenze nn. 8162/02; 8289/03; 10666/03; 21056/05, 12071/08) in tema di costituzione di un fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., ove si era affermato che *"tale atto non è un atto traslativo a titolo oneroso, né un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né, infine, un atto avente natura meramente ricognitiva, bensì una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto teso a vincolare l'utilizzazione dei beni e dei frutti solo per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia; sicché, quanto all'imposta di registro, il regime di tassazione di tale atto si è affermato non essere quello dell'imposta proporzionale"*.

effettivo trasferimento della titolarità del diritto immobiliare cui va ricollegata la capacità contributiva tassata.¹³

Nel caso del passaggio di beni al *trust* non vi è un effettivo trasferimento dei beni, essendo la titolarità degli stessi vincolata al programma del *trust* che il disponente ha indicato nell'atto istitutivo.

In quest'ottica è essenziale la comprensione della situazione giuridica trasferita con l'atto di dotazione del *trust*, che costituisce il riflesso del dualismo sistemico di *Common Law* ed *Equity* nel sistema d'origine dell'istituto,¹⁴ trasposto nella caratteristica scissione tra *legal title* ed *equitable interest*. Tale scissione, che non ha pari nel nostro sistema, consente al disponente di attribuire al *trustee* una posizione giuridicamente rilevante e tutelata nel sistema di *Common law*, avente ad oggetto i beni in *trust*, e, nel contempo, di destinare la sostanza economica di tali beni ad un soggetto diverso (o ad uno scopo particolare), cui compete pure una posizione giuridicamente rilevante, ma tutelata nel sistema dell'*Equity*.

Non si tratta di un diritto di proprietà, ma di una relazione, *ownership*, frutto della originalità della *law of property* del diritto inglese, che ricomprende fenomeni eterogenei e designa un insieme di diritti ed obbligazioni, che sussistono tra soggetti ed oggetti, il cui contenuto è cangiante, potendosi modulare in modo differente, secondo le diverse intenzioni del disponente. E questo perché nel sistema della *law of property*, il diritto al godimento della cosa può essere assoluto, nel senso che l'*owner* potrà liberamente utilizzare e disporre della sua proprietà,

¹³ Sul tema il Consiglio nazionale del Notariato, nello studio n.58-2010/T, ha ulteriormente evidenziato che "parrebbe dunque logico ritenere che l'applicazione delle imposte in considerazione possa essere effettuata, in misura proporzionale, solo all'atto del trasferimento "finale" tramite il quale si realizza il presupposto del tributo. Anche per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, infatti, è necessario che il presupposto d'imposta sia manifestativo di capacità contributiva, talché si comprende come in ipotesi di trasferimento di beni dal disponente al *trustee* l'arricchimento, che è presupposto del tributo fin qui considerato e, conseguentemente, anche delle imposte ipotecaria e catastale, difetti e che pertanto non appaia appropriata una imposizione della vicenda traslativa con ricorso ai criteri impositivi in misura proporzionale".

¹⁴ Per un'analisi approfondita del sistema dell'*Equity* nella letteratura straniera si vedano: BAKER, *Snell's equity*, London Sweet & Maxwell, 1990; GRIFFITH, *Understanding Equity and Trusts*, London F.P. 1987, 125; HANBURY, *The Field of Modern Equity*, in 45 LQR (1929) 199; HANBURY e MARTIN, *Modern Equity*, Sweet and Maxwell, 1997; KEETON e SHERIDAN, *A case book on Equity and trusts*, London, PBL, 1974; MAITLAND, *Equity: A course of Lectures*, Cambridge 1936; PETTIT, *Equity and the law of trusts*, London Butterwoths, 1997.

oppure potrà essere *restricted*, cioè a dire che può incontrare limitazioni più o meno ampie.

A tale ampiezza di contenuti consegue poi la possibilità di una tutela diversificata, con azioni reali o esperibili solo nei confronti di alcuni soggetti. Sicché la diversa modulazione del contenuto dell'*ownership* rende plausibile la coesistenza di due diversi profili "proprietary" sui medesimi *assets*, cioè a dire di due differenti relazioni, che hanno eterogenee forme di tutela, derivanti da una diversa fonte: il *Common Law*, per l'una, e l'*Equity*, per l'altra. Entrambe le posizioni giuridiche, tanto quella del *trustee*, quanto quella del *beneficiary*, sono tutelate tramite regole che convivono e non si escludono a vicenda ed il cui fondamento è per ciascuna di esse da ricondursi alla diversa origine e contenuto.

Il fondamento del sistema della proprietà inglese va infatti ravvisato nella nozione di *estate* ed è solo attraverso una sua corretta elaborazione che può essere compreso il concetto di *ownership* e il tipo di relazione che esso esprime. La formula, difatti, assume e/o può assumere, a seconda dei casi, una valenza proteiforme non necessariamente assimilabile al possesso, data la carenza di una stretta relazione tra titolare e cosa poiché, in siffatto contesto, ciò che rileva non sono le *res*, le cose, ma il *fund*, cioè a dire il valore delle cose.

La Convenzione dell'Aja ha tradotto questa peculiarità riconducendola al concetto di controllo e al vincolo di segregazione e non è un caso che nell'art. 2 della Convenzione manchi il riferimento al requisito del trasferimento del bene, o del diritto, dal *settlor* al *trustee*, sostituito dall'assoggettamento del *trust fund* al "controllo" da parte di quest'ultimo. La Convenzione infatti ha inteso semplicemente far riferimento ad una nozione più ampia di proprietà che rispecchia perfettamente il dinamismo che la formula *ownership* riveste nel sistema di *Common Law* i cui profili proprietari dell'*ownership* possono essere agevolmente ricondotti alla nozione di controllo.¹⁵

Stando così le cose, il riconoscimento del *trust* e l'introduzione dello stesso nel

¹⁵ Sulla relazione tra proprietà e controllo vedi anche BALLARINO, (voce) *Diritti reali (diritto internazionale privato)*, in Enc. dir., Agg. III, Milano 1999, p. 514.

nostro sistema comportano il rispetto dei suoi elementi essenziali così come definiti e recepiti, sicché è evidente che non sussiste alcuna connessione tra l'attribuzione dell'*ownership* al *trustee* e il trasferimento oggetto delle imposte relative nel nostro sistema e cui è riconnessa la capacità economica colpita dai tributi.

Adottando questa chiave di lettura, non vi sono margini per l'applicazione in misura proporzionale delle imposte sui trasferimenti e la trascrivibilità del vincolo di destinazione serve a realizzare il consueto effetto di opponibilità ai terzi del rapporto a base dell'attribuzione al *trustee*.

La stessa natura dei diritti attribuiti al *trust*, interpretata in base alle caratteristiche peculiari dell'istituto come delineati nel sistema di origine e recepiti in ambito internazionale e interno, consentono di delineare una chiara soluzione delle questioni applicative dubbie, uniforme in ragione della carenza del presupposto comune a tutte, ovvero la stessa realizzazione di un trasferimento tassabile.

IMPOSTA REGISTRO - Applicazione dell'imposta - Trasferimento di beni in "trust" - Applicazione delle imposte in misura fissa - Ragioni

MASSIMA: il trasferimento del bene dal "settlor" al "trustee" avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione

patrimoniale, in funzione del suo ritrasferimento ai beneficiari del "trust": detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.

Sentenza n.975 del 17 gennaio 2018 (ud. 20 dicembre 2017) della Cassazione Civile, Sez. V

Pres. CHINDEMI Domenico - Est. DE MASI Oronzo

IMPOSTA REGISTRO - In genere

VENDITA - Vendite speciali - di immobili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - Dott. DE MASI Oronzo

- rel. Consigliere - Dott. STALLA Giacomo Maria -

Consigliere -

Dott. BALSAMO Milena - Consigliere - ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29566/2010 proposto da:

B.L., G.D., elettivamente domiciliate in ROMA VIA IPPONIO 8, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO FERRI, che le rappresenta e difende giusta delega a margine;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n.650/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 20/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di ricorso, accoglimento del terzo e del quinto, assorbito il quarto motivo;
udito per le ricorrenti l'Avvocato FERRI che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

La controversia promossa da B.L., in qualità di trustee e disponente, nonché da G.D., in qualità di guardiano del Trust Giodar, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta suppletiva di registro, ipotecaria e catastale, relativamente all'atto di trasferimento di un fabbricato, a rogito del notaio D.S., stipulato il 12/2/2003 e registrato il 03/03/2003, è stata definita con la sentenza in epigrafe, recante l'accoglimento dell'appello erariale e, per l'effetto, la riforma della decisione di primo grado, che aveva invece annullato il provvedimento impositivo.

La C.T.R. del Lazio rileva che, nel caso di specie, "si è in presenza di un trasferimento di proprietà non sottoposto ad alcun obbligo di amministrazione, corretta gestione e restituzione in un tempo prefissato", per cui "mancano... tutti gli elementi per l'individuazione di un negozio fiduciario che è proprio della nozione di trust", e che "va quindi applicato all'atto di trasferimento in esame l'art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n.131 del 1986, che tassa nella misura proporzionale del 3%" siffatta tipologia di negozi.

Le contribuenti ricorrono per ottenere la cassazione della sentenza con cinque motivi, cui l'intimata Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ricorrenti deducono, con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.3, violazione del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 53, comma 2, art. 22, comma 2 e art. 61, inammissibilità dell'appello, notificato a mezzo del servizio postale, per omesso deposito della copia dell'atto notificato presso l'Ufficio di segreteria della C.T.P. di Frosinone, questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.3, violazione del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, commi 2 e 3, inammissibilità dell'appello, in quanto la parte appellante deve rendere la dichiarazione di conformità dell'atto depositato presso la Commissione adita rispetto a quello notificato a mezzo posta, e nel caso di specie tale adempimento effettuato dall'Ufficio, questione anch'essa rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la C.T.R. ha ritenuto l'esistenza di un "trasferimento di proprietà non sottoposto ad alcun obbligo di amministrazione, corretta gestione e restituzione in un tempo prefissato", senza che fosse stato depositato in giudizio il relativo atto, a rogito del notaio D.S., costituente il presupposto della pretesa impositiva, sicchè si

tratta di una motivazione apparente, del tutto disancorata dalla fattispecie concreta, con il quarto motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.3, violazione del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 7, comma 1 e del principio dispositivo delle prove, in quanto anche nel processo tributario il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, con il quinto motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.3, violazione dell'art. 23 Cost., DPR n.131 del 1986, art. 20, artt. 9 e 11 tariffa, parte prima, DPR n.131 del 1986, in quanto il trasferimento degli immobili dal Trust Giodar al Trust H.L.C. e per esso al trustee s.r.l. Beni stabili Trust Company, in esecuzione dello scopo del trust, non comporta un corrispondente arricchimento del patrimonio del trustee, e che se, ai sensi del DPR n.131 del 1986, art. 20, disposizione richiamata dall'Ufficio, l'imposizione deve avere riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo, allora non può non assumere rilievo decisivo la circostanza che si tratta di un atto con effetto di segregazione di beni e che il trustee non è il destinatario finale degli stessi.

La prima censura va disattesa in quanto la copia dell'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate, notificato a mezzo del servizio postale, risulta depositata in data 19/12/2007, presso la segreteria della C.T.P. di Frosinone che ha pronunciato la sentenza impugnata, per cui il gravame non è inammissibile, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art. 53, comma 2, seconda parte (nel testo modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n.203, art. 3 bis, convertito, con modificazioni, in L. 2 dicembre 2005, n.248).

La seconda censura va disattesa in quanto, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n.546 del 1992, art. 22, comma 3 - richiamato, per il giudizio d'appello, dal successivo art. 53 - va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione (Cass. n.27494/2014).

Le censure contenute nel terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, vanno accolte per le ragioni di seguito riportate.

Assumono le ricorrenti che l'atto di trasferimento degli immobili per cui è causa, per rogito del notaio D.S., tra il Trust Giodar, in persona della B., disponente, e della G., nella qualità di guardiano, ed il Trust H.L.C., e per esso al trustee s.r.l. Beni stabili Trust Company, è stato stipulato "in esecuzione dello scopo del Trust Giodar", e che si tratta di negozio giuridico suscettibile nella fattispecie prevista dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla L. 16 ottobre 1989, n.364, l'unica applicabile non esistendo all'epoca una disciplina nazionale dell'istituto (l'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione è stata introdotta dal D.L. n.262 del 2006, art. 2, comma 47), in ragione dell'obbligo per il trustee di custodia dei beni caduti in trust, i quali, per effetto della segregazione, sono rimasti distinti e separati da quelli del trustee e del disponente.

Pertanto, il regime di tassazione di tale atto non può essere quello dell'imposta proporzionale di cui all'art. 1 (atti traslativi a titolo oneroso), art. 9 (atti diversi, aventi

ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), e art. 3 (atti di natura dichiarativa) della tariffa, parte prima, allegata al DPR n.131 del 1986, ma quello della categoria residuale, disciplinata dall'art. 11 della tariffa stessa, con conseguente applicabilità, nella specie, dell'imposta nella misura fissa ivi indicata.

Affermano ancora le ricorrenti (cfr. controdeduzioni con appello incidentale) che l'atto istitutivo del Trust Giodar, all'art. 6, stabilisce chi sono i beneficiari, e le quote a ciascuno di essi spettanti, disciplinando anche il caso di loro mancanza o premorienza, nonché, all'art. 9, il momento di inizio della distribuzione dei beni, per cui sarebbe una forzatura anticipare imposizione fiscale al trasferimento verso il trustee, dovendo viceversa farsi riferimento al rapporto tra disponente e beneficiario, al momento cioè dell'attribuzione dei beni ai beneficiari, perchè è in quel momento che il trasferimento dei beni medesimi, indice dalla capacità contributiva, diviene effettivo e definitivo. La contraria soluzione sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, anche nei documenti di prassi, si basa sull'argomento che il passaggio di proprietà dei beni o diritti dal settlor al trustee configura un vero e proprio atto dispositivo a contenuto patrimoniale, carattere che non è escluso dalla mancanza del requisito della onerosità e che giustifica la pretesa impositiva, trovando applicazione l'imposta di registro in misura proporzionale, sulla base delle aliquote stabilite per i singoli beni trasferiti.

Questa Corte ha avuto modo di osservare che "L'art. 9 della tariffa, parte 1^a, rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purchè però onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale. Questo è del tutto ovvio perché la norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto del DPR n.131 del 1986, art. 43, comma 1, che fissa la base imponibile dell'imposta prevedendola (v. lett. h), per le "prestazioni a contenuto patrimoniale", nell'ammontare "dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto". Il che rappresenta limpida dimostrazione del fatto che, ai sensi dell'art. 9 della tariffa, la prestazione "a contenuto patrimoniale" è la prestazione onerosa." (Cass. n.25478/2015).

Alla luce del principio che precede, quindi, è errata l'affermazione dell'Agenzia delle Entrate per cui il trasferimento dei beni in trust, pur non avendo natura onerosa, deveritenersi operazione di carattere patrimoniale, come tale comunque assoggettabile, sin da subito, ad imposta, nella misura proporzionale del 3% ex art. 9 della tariffa allegata al DPR n.131 del 1986.

Quanto detto vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacché va ricordato che l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa (D.Lgs. n.347 del 1990, art. 1 e art. 4 dell'allegata tariffa, quanto all'ipotecaria; art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., quanto alla catastale).

Orbene, nella sentenza impugnata, a confutazione della tesi sostenuta dalle contribuenti circa l'applicabilità dell'art. 11 della tariffa si attribuisce decisivo rilievo alla insussistenza, nella fattispecie negoziale de qua, di un passaggio di beni o diritti (trust fund), dal disponente (settlor), sotto il controllo di un "amministratore" (trustee), al fine di gestirli nell'interesse di uno o più beneficiari (beneficiaries) in

ragione del perseguimento della finalità istitutiva del Trust Giodar, stante la mancata previsione, in capo al dichiarato trustee, di un "obbligo di restituzione in un tempo prefissato" della dotazione patrimoniale, costituita da beni immobili, in grado di manifestare la natura interinale degli effetti traslativi, l'effetto di segregazione degli stessi beni per la realizzazione della predetta finalità, il carattere propriamente fiduciario dei compiti assunti dall' "amministratore", in conformità della volontà espressa dal disponente.

Com'è stato precisato da questa Corte, "l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n.83 del 2012, oppure - nel vigore della novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti" (Cass. n.14355/2016).

E la motivazione della sentenza impugnata si appalesa censurabile in quanto la soluzione offerta alla questione fiscale, che necessariamente involge l'interpretazione del contratto tassato, così come l'accertamento e la valutazione della natura onerosa o meno della prestazione in esso dedotta dalle parti contraenti, si basa sulla rilevata assenza di pattuizioni concernenti l'assunzione, da parte del trustee (Beni Stabili Trust s.r.l. trustee di H.L.C. Trust) degli obblighi di amministrazione e di ritrasferimento dei beni in questione, e dunque sulla ritenuta assenza di transitorietà del trasferimento medesimo, profilo quest'ultimo che indefettibilmente caratterizza lo schema negoziale del trust, ed in ragione del quale l'atto si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell'imposta di registro, prima mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario.

Il trasferimento dei beni al trustee avviene, infatti, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del trust, per cui l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea.

La decisione impugnata, tuttavia, si riduce ad una serie di affermazioni apodittiche, che costituiscono motivazione apparente, atteso che il Giudice di appello non spiega sulla base di quali elementi concreti abbia ritenuto il trasferimento dei beni per cui è causa non riconducibile allo schema negoziale del trust, mancando qualsivoglia riferimento alle pattuizioni esaminate, avuto riguardo sia al contratto di cui al rogito del notaio D.S., sia alla scrittura privata, autenticata nelle firme, istitutiva del Trust Giodar, documenti cui pure si fa cenno negli scritti difensivi.

Va considerato, inoltre, che la fattispecie in esame ratione temporis non è disciplinata dal D.L. n.262 del 2006, art. 2, commi 47 e 49, convertito con modificazioni dalla L. n.286 del 2006, che reintroducendo l'imposta sulle donazioni e successioni (viene espressamente richiamato il D.Lgs. n.346 del 1990)

assoggetta all'imposta anche la "costituzione di vincoli di destinazione di beni".

Devono essere, in conclusione, accolti i suesposti motivi di ricorso, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà a porre rimedio al rilevato difetto motivazionale, applicando i principi che precedono, e regolerà le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2017. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018.